N.R.G. 11210/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

- SEZIONE IMMIGRAZIONE –

G.O.P. dott. Andrea Leo

nel procedimento [redacted] ex art. 13 D.L.gs. n.286/1998 e succ. mod., letti gli atti di causa e sciolta la riserva assunta all'udienza del 22.07.2025 ha emesso la seguente sentenza nei confronti di:

[redacted], nata in Albania il [redacted], con l'Avv. Elierta Myftari del Foro di Milano, con studio in Milano, via B. Panizza n. 10 ed ivi elett. dom.to,

- ricorrente -

contro

PREFETTO DI MILANO, con sede in Milano, C.so Monforte, rappresentato dai Funzionari delegati della Questura di Milano,

- resistente -

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato in data 11.03.2025 il ricorrente ha chiesto l'annullamento del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Milano in data 04.02.2025 – prot. n. 1768/25 ed eseguito in data 05.02.2025 mediante accompagnamento alla frontiera.

Con decreto in data 13.03.2025 il giudice ha fissato l'udienza del 28.10.2025 per la trattazione del ricorso, riservando ogni decisione circa la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto.

A seguito di motivata istanza di anticipazione di udienza, con successivo decreto del 13.06.2025, il giudice fissava l'udienza del 22.07.2025 all'esito della quale e preso atto delle memorie depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il decreto di espulsione del Prefetto di Milano – prot. n. 1768/25 emesso e notificato in data 04.02.2025 – si fonda sulla violazione dell'art. 1 comma 3 L. 68/07 il quale stabilisce l'espulsione, ex art. 13 T.U.I., dello straniero che si sia trattenuto sul territorio nazionale senza aver presentato la dichiarazione di presenza entro otto giorni dall'ingresso in Italia, prevista dal precedente comma 2, ovvero per essersi comunque trattenuto nel territorio dello Stato per un tempo superiore a tre mesi.

Provvedimento convalidato dal giudice ed eseguito mediante accompagnamento alla frontiera in data 05.02.2025.

Il ricorrente, con l'atto di impugnazione depositato in data 11.03.2025 - in termini ex art. 18 comma 3 D.Lgs. 150/11 in quanto residente all'estero ed ivi trovandosi a seguito dell'esecuzione dell'espulsione -, affida il ricorso ai motivi di seguito sintetizzati:

- insussistenza della violazione di cui all'art. 1 comma 3 L. 68/07: il ricorrente, entrato in Italia e proveniente direttamente dall'Albania, non era tenuto alla dichiarazione di cui all'art. 1 comma 2 L. 68/07 essendo tale obbligo implicitamente assolto mediante l'apposizione del timbro di ingresso sul passaporto biometrico prodotto in atti, dal quale risulta il suo ingresso in Italia in data 26.02.2024 dalla frontiera di Ancona;
- violazione dell'art. 21 T.U.I.: il sig. [redacted] infatti, risulta aver presentato richiesta di nulla osta per lavoro subordinato, poi effettivamente rilasciato – come documentato in corso di causa – con provvedimento dello Sportello Unico per l'immigrazione di Milano in data 23.05.2025;
- violazione dell'art. 13 commi 4 e 5 T.U.I. e della direttiva n. 2008/115/CE per non aver concesso al ricorrente il termine per la partenza volontaria, in violazione dei citati precetti normativi;
- violazione dell'art. 8 CEDU e 19 T.U.I. per non aver considerato il legame familiare in Italia con il fratello, regolarmente soggiornante, in violazione del principio dell'unità familiare.

Con memoria depositata in data 25.06.2025, l'Amministrazione resistente ha inteso ribadire la legittimità del decreto di espulsione, in particolare rilevando che il mero rapporto di parentela con il fratello regolarmente soggiornante in Italia non consente, di per sé, di legittimare la permanenza anche del ricorrente in mancanza degli ulteriori requisiti di legge.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del decreto impugnato, per i motivi che seguono.

La complessiva valutazione della personale condizione del ricorrente, anche sotto il profilo dei principi espressi dall'art. 13 comma 2 bis T.U.I. in ordine al legame familiare con il fratello, regolarmente soggiornante in Italia, in uno con il dato oggettivo dell'intervenuto rilascio del nulla osta per lavoro subordinato, seppure emesso in epoca successiva all'esecuzione dell'espulsione, induce a ritenere che nel periodo di permanenza in Italia il ricorrente abbia raggiunto un buon grado di integrazione sociale e che, nel necessario giudizio di bilanciamento fra l'interesse pubblico all'espulsione e quello dello straniero ad integrarsi nel tessuto sociale, il secondo è da ritenersi nel caso di specie prevalente.

Deve, invero, considerarsi la giovane età e l'assenza di precedenti penali e/o di polizia nonché la volontà di integrarsi pienamente, attraverso il lavoro, nel tessuto sociale in ciò coadiuvato dal legame familiare stabile con il fratello che è regolarmente soggiornante nonché dotato di regolare attività lavorativa e stabile abitazione.

Il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Milano comporta un ulteriore passo verso il raggiungimento di una piena integrazione sociale.

Pertanto, gli elementi sopra considerati comprovano, nel complesso, un effettivo e pacifico radicamento sul territorio italiano nel rispetto dei principi e delle regole fondamentali dell'ordinamento interno.

Le considerazioni che precedono convergono verso l'accoglimento del ricorso.

In considerazione della peculiarità della materia e dei temi affrontati, sussistono ragioni per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Milano in data 04.02.2025 – prot. n. 1768/25.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente procedimento.

Milano, 31.07.2025

Il Giudice di Pace

dott. Andrea Leo